



**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED INVIO A TRATTAMENTO
DI MULTIMATERIALE PESANTE DA SVOLGERE NEI COMUNI DI
CASTELNUOVO VAL DI CECINA E MONTECATINI VAL DI CECINA**

CIG: 8579493598

L'anno duemilaventi (2020), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori

Dott. Piccoli Stefano, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA Spa" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

e

Ing. Canovai Alessandro, nato a Prato (Po) il 27/08/1963, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Impresa REVET SPA con sede legale in Viale America, 104 – Pontedera (Pi) - (Cap. 56025), C.F./Partita IVA 03759560489 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa, iscritta al n. PI - 136089 del R.E.A. di PISA, di seguito nel presente atto denominata "esecutore"

i quali premesso che:

- con Determina PROT.N. 4033/20/U del 28/12/2020 la Rea Spa ha deliberato di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti in multimateriale pesante a REVET SPA;
- REVET Spa è un'azienda specializzata nella raccolta differenziata di rifiuti in multimateriale pesante ed è munita delle necessarie autorizzazioni;

sottoscrivono il presente **Contratto di accordo quadro** (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”) avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto ed invio a trattamento di rifiuti in multimateriale pesante da svolgere nei territori comunali di Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina con durata di 6 mesi consecutivi dal 01/01/2021 al 30/06/2021 fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato di Euro 20.000,00, ed opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e pertanto fino al 31/12/2021 per un importo di € 19.900,00 fino ad un massimo complessivo di € 39.900,00 con possibile riduzione della durata in caso di esaurimento dell’importo.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1 Parti contraenti

1.1 Soggetti

Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 1.10.

1.2 Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche “DEC”) qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

1.3 Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Turchi Stefano) e dal RUP cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’Accordo Quadro, da intendersi validi efficaci ed anche accettati dall'affidatario, a far data dal momento in cui risulteranno pervenuti presso la sua PEC, correndo da tale data i relativi termini di suo adempimento, salvo raccoglierne poi ulteriore sottoscrizione eventualmente per la regolarità del fascicolo documentale.

Per ogni comunicazione inerente all’esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento (di seguito, per

brevità, anche “RUP”) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all’esecutore come sopra prescritto.

1.4 Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

1.5 Responsabile del procedimento (RUP)

Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it

1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Turchi Stefano – Tel. 0586/765215 – stefano.turchi@reaspa.it

1.7 Esecutore

Esecutore è l’operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L’esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso.

1.8 Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rappresenta l’esecutore il Direttore Generale, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.

Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, compare il Direttore Generale.

Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono ad emettere:

- ✓ contratti specifici applicativi dell'AQ con cadenza bimestrale (ove sarà quantificato il corrispettivo spendibile nel bimestre di riferimento)
- ✓ ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore elegge domicilio c/o Revet S.p.A. Viale America, 104 – 56025 – Pontedera.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato: amministrazione@pec.revet.com;

✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso i seguenti recapiti indicati dall'esecutore: 0587/271244 (Nicola Mattiazzo) – 0587/271254 (Mattia Del Gratta) – 0587/271237 (Emiliano Bochicchio) – 0587/271273 (Alessio Bonechi);

o anche tramite mail agli indirizzi da esso qui indicati: nicola.mattiazzo@revet.com; mattia.delgratta@revet.com; emiliano.bochicchio@revet.com; alessio.bonechi@revet.com;

✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall'Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore amministrazione@pec.revet.com

1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche

Il contratto di Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti in multimateriale pesante da svolgere nei territori comunali di Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

2.1 Dettaglio prestazioni richieste

Il servizio prevede:

- la dotazione di appositi contenitori (campane) dove le utenze possano conferire i rifiuti in oggetto.

Ad oggi risultano N°21 sul territorio di Montecatini Val di Cecina e N°29 sul territorio di Castelnuovo Val di Cecina e la Committente si riserva la possibilità di aumento o diminuzione previa comunicazione e concordamento con Revet Spa;

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ad impianto autorizzato;
- la raccolta, durante il servizio di svuotamento, di eventuali rifiuti in MMP conferiti all'esterno dei contenitori ed il conferimento all'interno degli stessi, conformi alla raccolta, che entrino all'interno della campana e che non siano all'interno di sacchi neri che rendono irriconoscibile il contenuto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori al fine di mantenerli sempre in perfetto stato di funzionalità e decoro e rispondenti alla legislazione vigente (sicurezza, codice della strada...) Da segnalazione della committente i contenitori dovranno essere sostituiti o ripristinati entro le 48 ore;
- la selezione del materiale per la valorizzazione dei singoli rifiuti di imballaggio: in plastica - in vetro - in alluminio - in banda stagnata - in cartoni per bevande.

I rifiuti d'imballaggio in plastica, alluminio, banda stagnata cartoni per bevande e vetro saranno conferiti dai cittadini in contenitori di proprietà dell'Esecutore.

Su richiesta della Committente, Revet si impegna ad inviare l'ubicazione aggiornata dei contenitori fornendo le coordinate geografiche in formato WGS84 in gradi decimali. Per ogni contenitore sarà specificato il codice di matricola univoco identificativo (tag o simile), il modello e le caratteristiche del contenitore stesso (volume, colore, ecc).

Tali coordinate saranno propedeutiche a consentire la rendicontazione del servizio effettuato secondo le cadenze concordate con la Committente.

La Committente si riserva la possibilità di aumentare il numero dei contenitori a sua completa discrezione concordando con REVET S.p.A. tempi e modalità secondo i costi indicati all'art. 4 o a seguito delle evidenze di necessità di servizio indicate dall'appaltatore. Anche per i nuovi contenitori installati sul territorio la committente si impegna a fornire le informazioni di cui sopra tramite il portale CRM dove devono essere riportate tutte le informazioni a noi necessarie.

L'ubicazione è subordinata a verifica, con Revet, di problematiche di viabilità e sicurezza in essere o sopravvenute che comportino la necessità di adottare modifiche all'ubicazione dei contenitori e/o espletamento del servizio.

2.2 Servizi straordinari

Nel caso in cui per particolari eventi (ad es. manifestazioni culturali, politiche o sportive, feste, sagre, o altro) o per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, la Committente segnali l'opportunità di svuotare e/o movimentare le campane, REVET dovrà intervenire nei modi e nei tempi indicati dalla Committente. Vista la particolarità degli eventi, le relative comunicazioni scritte, potranno avvenire anche con un preavviso minimo di 48 ore escluso festivi e prefestivi. Convenzione Comuni 2020Rev.1.1.fp

In caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la Committente riterrà responsabile REVET delle conseguenze civili e/o penali che dovessero derivare dal mancato adempimento.

L'eventuale collocazione di campane in occasione di particolari eventi cittadini sarà pianificata dalla Committente. REVET S.p.A. dovrà provvedere alla vuotatura e/o al posizionamento su specifica segnalazione scritta.

REVET S.p.A. addebiterà alla Committente gli oneri delle suddette operazioni di vuotatura e movimentazione.

2.3 Servizio manutenzione ordinaria contenitori

La manutenzione ordinaria dei contenitori di proprietà di Revet è ad esclusivo carico di quest'ultima. Revet S.p.A. s'impegna pertanto a mantenerli sempre in perfetto stato di funzionalità e di decoro e rispondenti alla legislazione vigente in materia di sicurezza e di codice della strada, comprendendo in questo anche la sostituzione degli adesivi esplicativi danneggiati e/o usurati.

Nel caso in cui per atti vandalici e/o eventi atmosferici, non addebitabili a REVET, ne derivasse la necessità di procedere al recupero di un contenitore (ad es. recupero di un contenitore lungo una scarpata,...etc..) i costi derivanti da tali attività saranno addebitati alla committente previo accordo tra le parti.

Revet si impegna a riparare/sostituire le campane danneggiate e/o rotte sostituendo.

3 Specifiche tecniche per l'esecuzione

3.1 Modalità e tempi di esecuzione

L'OE effettuerà la vuotatura con cadenza ogni 14 giorni, fatta eccezione per il periodo 01 giugno - 30 settembre dove si richiede la vuotatura settimanale, con la dovuta diligenza e rispettandone l'ubicazione e comunicherà alla Committente eventuali rilevanze su riempimenti anomali che possano richiedere modifiche alla cadenza, così come comunicherà eventuali problematiche di viabilità che possano comportare problemi di sicurezza e che possano necessitare di modifiche all'ubicazione.

In tutti i casi di cui sopra la Committente avrà facoltà di concordare con REVET Spa le modifiche necessarie a parità di costi gestionali.

Le operazioni di svuotamento e riposizionamento delle campane dovranno essere effettuate rispettando le norme del codice della strada, rispettando le posizioni indicate dalla committente nonché le prescrizioni previste per l'abbattimento di barriere architettoniche ed al fine di tutelare l'incolumità di persone e cose, i mezzi di raccolta dovranno possedere tutti i sistemi di segnalazione luminose e sonore richieste dalla normativa di settore.

La committente non risponderà di eventuali danni che dall'operato dell'OE dovessero derivare sia a persone che a cose.

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.

Ogni comportamento difforme, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.

Il servizio di trasporto deve essere effettuato da soggetto iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 1 Classe C o superiore con l'indicazione del C.E.R. 15.01.06.

Il servizio di trattamento deve essere effettuato presso l'impianto di cui l'esecutore legittimamente dispone e presso il quale legittimamente e professionalmente esercita la relativa attività.

L'impianto deve essere luogo idoneo e conforme alla normativa vigente, disponendo di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese e specialmente le seguenti: Autorizzazione al trattamento dei rifiuti identificati dal codice CER 15.01.06.

3.2 Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

4 Avvio dell'esecuzione

4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro

Il periodo di efficacia dell'accordo quadro inizia dal 01/01/2021 a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.

5 Responsabilità per qualità servizi richiesti

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.

5.1 Adempimento e inadempimento

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

5.2 Penali

Revet si obbliga ad eseguire tutte le obbligazioni inerenti al presente contratto nei tempi previsti ed a regola d'arte, secondo le modalità previste, senza alcuna interruzione o rinvio salvo casi di forza maggiore.

In presenza di qualunque motivo ostativo all'esecuzione del servizio ne dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anche via mail, alla committente, specificando, ove possibile:

- Motivazione interruzione del servizio
- Tipologia del servizio che non può essere svolto
- Durata prevista o prevedibile dell'interruzione ed i tempi di ripristino

Qualora REVET Spa, eccetto i casi di forza maggiore, non provveda ad eseguire i servizi secondo le modalità e le tempistiche di raccolta contrattualmente stabilite, la Committente potrà chiederne il ripristino attraverso l'invio di pec o mail di contestazione. In tal caso Revet si impegna ad eseguire i servizi mancati entro 48 dal ricevimento della richiesta, con esclusione di festivi e prefestivi.

In caso l'esecuzione superi le 48 ore sopra indicate saranno applicate le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di esecuzione del servizio. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che il servizio manchi del tutto sia che risulti eseguito parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito

l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contenuto del contratto di Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici è vincolante e imm modificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e concordate con l'Esecutore, e comunque nei limiti di legge.

7 Disciplina contrattuale

7.1 Denominazione del contratto

Accordo Quadro di servizi ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici.

7.2 Contratti specifici

L'Accordo Quadro troverà esecuzione tramite la sottoscrizione di contratti specifici bimestrali.

7.3 Definizione e contenuto normativo generale

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente Accordo Quadro, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.

L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.

Le parti sono tenute all'osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e un

operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all' Accordo Quadro;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall' Accordo Quadro e senza doverne consumare l'intero importo;
- l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all' Accordo Quadro.

7.4 Limiti dell'AQ

La committente non ha la facoltà di utilizzare l'Accordo Quadro per affidare contratti:

- per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'Accordo Quadro
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'Accordo Quadro
- a soggetti diversi dai contraenti dell'Accordo Quadro.

8 Importo massimo aggiudicato

8.1 Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata dell'Accordo Quadro la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 20.000,00 per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 con eventuale opzione di proroga di ulteriori 6 mesi ed una ulteriore spesa di € 19.900,00 per un totale massimo spendibile complessivo di € 39.900,00 (trentanovemilannovecento/00) oltre iva come per legge.

L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione / estensione / incremento con qualsivoglia modalità.

8.2 Diritti degli esecutori

La sottoscrizione di un Accordo Quadro non garantisce all'esecutore il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a lui affidati. Con

l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:

- esaurire l'intero importo massimo aggiudicato;
- utilizzarne soltanto una parte.

Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all'esecutore.

9 Durata

9.1 Termine di validità

Il Contratto di accordo quadro avrà validità dal 01/01/2021 al 30/06/2021 con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e pertanto fino al 31/12/2021.

9.2 Cessazione automatica alla scadenza

L'Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.

9.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo

La durata sarà ridotta e l'Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione all'Esecutore tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell'attività.

9.4 Recesso

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal Codice Civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per le prestazioni effettivamente eseguite e documentate. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

9.5 Risoluzione

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;

–commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

9.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro

Nel momento in cui l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico e all'Accordo Quadro, a meno che la committente non disponga diversamente
- l'Accordo Quadro continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.

10 Importo del corrispettivo

10.1 Corrispettivo dovuto dalla committente

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello dovuto per l'esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.

L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro.

10.2 Oneri per sicurezza e manodopera

Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la committente ha disponibilità giuridica.

Per ciascun contratto specifico, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

–il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

10.3 Imposta sul valore aggiunto

Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.

10.4 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi, utilizzando il prezzo unitario contrattuale inteso come costo per lo svuotamento di ciascuna campana moltiplicandolo per gli interventi effettuati alle campane presenti sul territorio come di seguito dettagliato:

Montecatini Val di Cecina: N. 21 campane al costo cad. di svuotamento di € 25,12

Castelnuovo Val di Cecina: N. 29 campane al costo cad. di svuotamento di € 26,84

Per costo di svuotamento si intende il costo della raccolta, trasporto, invio a trattamento decurtato del corrispettivo CONAI, oltre alla fornitura e manutenzione dei contenitori.

Il corrispettivo è determinato tenendo conto anche del valore del contributo CONAI e dei ricavi conseguenti che verranno riscossi da Revet Spa, pertanto potrà essere aggiornato nell'eventualità di modifiche degli accordi ANCI – CONAI.

La Committente si impegna pertanto a rilasciare deleghe (o eventuale sub deleghe) all'OE per i contributi di cui sopra.

Al corrispettivo potranno essere applicate penalità per maggiori oneri sulla base di rilevanze delle analisi merceologiche periodiche come da tabella sottostante.

% frazione estranee	Maggiori oneri di selezione (€/ton)
0 - 5	6,06 €
5,1 - 10	11,06 €
10,1 - 15	17,06 €
15,1 - 20	24,46 €
20,1 - 25	30,86 €
25,1 - 30	38,26 €
30,1 - 35	45,66 €
35,1 - 40	52,06 €

La REVET ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il normale orario di lavoro, la conformità di ciascun carico in ingresso presso gli impianti di destinazione, sia visivamente che mediante specifiche analisi.

La REVET spa inviterà la Committente a presenziare alle analisi comunicando giorno e ora dell'analisi, che saranno in ogni caso valide anche in assenza della controparte. Al termine delle analisi copia del verbale di verifica verrà consegnato a mano al rappresentate della Committente o inviato via fax in caso di assenza.

Le parti avranno la facoltà di richiedere ulteriori analisi da espletare nel corso dello stesso mese, fino ad un massimo di due, i cui esiti faranno media per la determinazione della percentuale d'impurezza presente nel materiale.

Gli importi relativi alle maggior oneri di selezione saranno fatturati entro 30 giorni dal bimestre di riferimento e saldati con le tempistiche e modalità di cui all'art. 12.

Le parti avranno la facoltà di richiedere ulteriori analisi da espletare nel corso dello stesso mese, fino ad un massimo di due, i cui esiti faranno media per la determinazione della percentuale d'impurezza presente nel materiale

10.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto dell'Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

11 Tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

12 Fatturazione e pagamento

12.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.

L'accettazione presuppone che REA Spa abbia ricevuto le copie delle Bolle Ecologiche rilasciate dal trasportatore con l'indicazione del peso accettato a destino ed un documento attestante il numero di campane svuotate per ciascun territorio comunale.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare, con cadenza settimanale la rendicontazione delle prestazioni ultimate ed effettuate al DEC Turchi Stefano alla seguente mail stefano.turchi@reaspa.it e attendere il Certificato di regolare esecuzione, che quest'ultimo si impegna ad inviare entro il giorno 8 del mese successivo. Dopo aver ricevuto tale Certificato, l'Esecutore, potrà emettere con cadenza mensile la fattura relativa al servizio di raccolta, noleggio campane e selezione con indicazione del CIG derivato relativo all'affidamento del contratto specifico e con il riepilogo delle Bolle Ecologiche di conferimento indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento alla Bolla Ecologica di ogni singolo conferimento) ed il riepilogo degli svuotamenti effettuati in ciascuna data ed in ciascun territorio comunale.

Al termine di ciascun bimestre di riferimento l'Esecutore renderà gli esiti delle analisi qualitative effettuate al DEC Turchi Stefano (email stefano.turchi@reaspa.it) al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'entità dei maggiori oneri di selezione da sostenere. Conseguentemente quest'ultimo provvederà ad emettere, entro e non oltre il giorno 8 del bimestre successivo, il Certificato di regolare esecuzione, corredato dell'indicazione del CIG derivato relativo all'affidamento del contratto specifico, in modo da consentire all'Esecutore di poter emettere la fatturazione per i maggior oneri di selezione.

Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è : M5UXCR1.

12.2 Termini e modalità di pagamento.

Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

12.3 Clausola di tracciabilità

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13 Documenti di cui si compone il contratto

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Allegato E compilato e sottoscritto dall'esecutore
- Mod. S.7.4.1 Requisiti tecnico - professionali
- Copia del Documento d'Identità del legale rappresentante
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat. 1 Classe C o superiore con l'indicazione del C.E.R. 15.01.06
- Autorizzazione Impianto di trattamento rifiuti C.E.R. 15.01.06

14 Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del Contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi

comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
- di aver giudicato i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun contratto specifico, esecutivo del Contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.

14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori

L'esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente Contratto di accordo quadro.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.

In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.

14.2 Obblighi preliminari e continuativi

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini, salvo accordo tra le parti.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini

dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.

14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea S.p.A. e Revet S.p.A.

Le parti, prendono rispettivamente atto del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'altra parte e dei rispettivi Codici Etici e si impegnano a rispettarne i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tali impegni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

14.4 Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente.

15 Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.

16 Riservatezza

L'esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa. L'esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione

a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili .

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) di Revet S.p.a. è Agostino Oliveri di Sicurdata srl ed è contattabile ai seguenti recapiti:

- Telefono: 055/750808;

- PEC: sicurdatasrl@pec.pec-opensdata.com - Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opensdata.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) di REA S.p.a. è Cecchetti Alessandro di Colin & Partners Srl ed è contattabile ai seguenti recapiti: dpo@reaspa.it

Rosignano Solvay, lì 30 dicembre 2020

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

L'ESECUTORE
REVET Spa

Indice

1 Parti contraenti	2
1.1 Soggetti	2
1.2 Committente.....	2
1.3 Rappresentante della committente	2
1.4 Sede della committente	3
1.5 Responsabile del procedimento (RUP).....	3
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	3
1.7 Esecutore.....	3
1.8 Rappresentante dell'esecutore	3
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche	3
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore	4
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche	4
2.1 Dettaglio prestazioni richieste	4
2.2 Servizi straordinari.....	5
2.3 Servizio manutenzione ordinaria contenitori	6
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione	6
3.1 Modalità e tempi di esecuzione	6
3.2 Proroghe e sospensioni	7
4 Avvio dell'esecuzione	7
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro	7
5 Responsabilità per qualità servizi richiesti.....	8
5.1 Adempimento e inadempimento.....	8
5.2 Penali	8
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	9
7 Disciplina contrattuale	9
7.1 Denominazione del contratto	9
7.2 Contratti specifici.....	9
7.3 Definizione e contenuto normativo generale	9
7.4 Limiti dell'AQ.....	10
8 Importo massimo aggiudicato	10
8.1 Limite alla spesa della committente.....	10
8.2 Diritti degli esecutori	10
9 Durata.....	11
9.1 Termine di validità.....	11
9.2 Cessazione automatica alla scadenza.....	11
9.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo	11
9.4 Recesso	11
9.5 Risoluzione	11
9.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro	12
10 Importo del corrispettivo.....	12
10.1 Corrispettivo dovuto dalla committente.....	12
10.2 Oneri per sicurezza e manodopera	12
10.3 Imposta sul valore aggiunto	13
10.4 Determinazione del corrispettivo	13
10.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.....	14
11 Tutela dei lavoratori	15

12 Fatturazione e pagamento	15
12.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura.....	15
12.2 Termini e modalità di pagamento.	16
12.3 Clausola di tracciabilità.....	16
13 Documenti di cui si compone il contratto	17
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali.....	17
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori.....	18
14.2 Obblighi preliminari e continuativi.....	18
14.3 Osservanza Codice etico e Mopc 231/01 di Rea S.p.A. e Revet S.p.A.	19
14.4 Interpretazione del contratto	19
15 Controversie	19
16 Riservatezza	19